

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 1078 del 31/12/2021

OGGETTO:

CONVENZIONE CON L'ORDINARIO DIOCESANO DELLA DIOCESI DI MILANO
PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA PRESSO I PRESIDI
OSPEDALIERI DELL'ASST NORD MILANO.

PROPONENTE: AFFARI GENERALI - direzione
Il Dirigente Responsabile: LIGGERI SILVIA
Il Funzionario istruttore: GRAPA MARIANA

Fascicolo n. 87 - 0 Anno 2021
Titolario 01 - 01 - 03

Immediatamente esecutiva: S
Soggetta a privacy: N
Pubblicazione differita: N
Con introiti: N
Con Oneri: N

PREMESSO che:

- tra l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano e l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano (ASST Nord Milano) con deliberazione 28 dicembre 2018, n. 814, veniva stipulata una convenzione per il servizio di assistenza religiosa presso i presidi ospedalieri di detta Azienda (Presidio Ospedaliero "Edoardo Bassini" di Cinisello Balsamo e Presidio Ospedaliero "Città di Sesto San Giovanni") per il periodo dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021;
- con deliberazione 10 giugno 2020, n. 368, questa Azienda ha approvato il testo dell'addendum alla Convenzione con l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano per il Servizio di assistenza religiosa, al fine di integrare gli spazi che questa Azienda ha messo a disposizione della Diocesi con anche la Cappella adiacente alla camera mortuaria del P.O. "Città di Sesto San Giovanni";

RICHIAMATI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e ss.mm.ii, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, che all'art. 38 "Servizio di assistenza religiosa", prevede che presso le strutture di ricovero del SSN venga "assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino." A tal fine ogni struttura sanitaria provvede "per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica, d'intesa con gli Ordinari Diocesani competenti per territorio";
- la legge regionale 16 settembre 1988, n. 48 "Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente del SSN e istituzione dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socio-assistenziali", che, all'art. 15 "Libertà di culto", dispone che "i ricoverati devono essere posti in condizione di partecipare all'esercizio del loro culto e possono ricevere la visita del ministro di culto o dei religiosi di loro scelta";
- il protocollo di intesa per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica negli enti sanitari ed assistenziali pubblici e privati accreditati (approvato con D.G.R. 11 febbraio 2005, n. VII/20593), sottoscritto il 21 marzo 2005 tra Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombardia che prevede:
 - all'art. 4 che gli enti gestori (nello specifico, questa Azienda) e gli ordinari diocesani stipulino apposite convenzioni per la disciplina del servizio di assistenza religiosa da svolgere nelle singole strutture di ricovero;
 - all'art. 6 che "per ogni ente gestore, sino a 300 posti letto dovrà operare almeno un assistente religioso. Da 301 a 700 posti letto dovranno operare due assistenti religiosi.";
 - all'art. 7 che il servizio di assistenza religiosa può essere assicurato tramite assistenti religiosi assunti dall'ente gestore, su designazione dell'Ordinario Diocesano, con contratto di durata indeterminata con inquadramento contrattuale e trattamento economico secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria; la designazione degli assistenti religiosi e la loro sostituzione compete all'Ordinario Diocesano; la facoltà di recesso degli assistenti religiosi è esercitata per il tramite dell'Ordinario Diocesano. Il servizio di assistenza religiosa può essere assicurato anche da assistenti religiosi, incaricati in forza di strumenti contrattuali da definirsi nella convenzione di cui al precedente articolo 4, nei seguenti casi: a) quando gli assistenti religiosi dipendenti intendano continuare lo svolgimento del servizio, con l'assenso dell'ordinario diocesano, oltre l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia; b) quando il servizio di assistenza religiosa debba essere svolto presso strutture di ricovero aventi un numero di posti letto utilizzati sino a 300 e, in altri casi particolari, su richiesta dell'ordinario diocesano. Nei casi di assistenti religiosi incaricati, il trattamento economico da corrispondere dovrà essere rapportato a quello attribuito al personale, secondo quanto prevede la contrattazione collettiva nazionale e quella aziendale, anche in relazione all'impegno garantito;
- il testo Unico per la Sicurezza dei Lavoratori, D.Lgs. 81/2008, integrato con il decreto correttivo n. 106/2009;

ATTESO che:

- in data 15 novembre 2021, con nota e.mail prot. n. 29834, conservata in atti, l'Ufficio Convenzioni – U.O.C. Affari Generali di questa Azienda ha chiesto al Servizio per la Pastorale della Salute della Curia Arcivescovile di Milano, la preventiva disponibilità di rinnovare la convenzione in scadenza al 31 dicembre 2021;
- il Responsabile del Servizio per la Pastorale della Salute della Curia Arcivescovile di Milano, don Paolo Fontana, con nota e-mail del 18 novembre 2021, conservata in atti, ha espresso parere favorevole in meri-

to al rinnovo della convenzione in parola comunicando la designazione dei seguenti assistenti religiosi:

- Presidio Ospedaliero "Edoardo Bassini": il sacerdote Don Luigi Lesmo che avendo raggiunto i limiti d'età ed i requisiti per la pensione di vecchiaia, continuerà a svolgere il servizio di assistenza religiosa presso il P.O. Edoardo Bassini a titolo gratuito;
- Presidio Ospedaliero "Città di Sesto San Giovanni": il sacerdote Don Donato Maria Cariboni, che ha già un contratto con questa ASST a tempo indeterminato, a tempo pieno, con inquadramento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità 7 aprile 1999 e da quella aziendale categoria "D" ai sensi dell'art. 38, della Legge n. 833/1978;

VISTA la successiva corrispondenza e-mail intercorsa tra le parti e conservata in atti, con la quale si sono definite e condivise le pattuizioni dell'accordo convenzionale di cui trattasi;

PRECISATO che:

- l'ASST Nord Milano e l'Ordinario diocesano, sulla base degli indirizzi e dei principi contenuti in particolare nell'articolo 6 del Protocollo di Intesa, stabiliscono che il servizio di assistenza religiosa sia garantito mediante un assistente religioso designato dall'Ordinario, per ciascuno dei seguenti Presidi Ospedalieri:
 - Presidio Ospedaliero "Città di Sesto San Giovanni";
 - Presidio Ospedaliero Edoardo Bassini di Cinisello Balsamo.
- qualora gli assistenti religiosi raggiungeranno i limiti d'età ed i requisiti per la pensione di vecchiaia, continueranno a svolgere il servizio di assistenza religiosa a titolo gratuito. Nel caso in cui l'Ordinario diocesano provvederà alla nomina di un nuovo assistente religioso in sostituzione del precedente, quest'ultimo verrà inquadrato dall'Azienda con le forme contrattuali consentite dalla legge;
- qualsiasi eventuale variazione nel numero degli assistenti religiosi sarà stabilita in accordo tra le Parti, con scambio di note, tenendo conto del numero, della qualità e delle necessità dei degenti o di altre particolari esigenze;
- le eventuali variazioni dei nominativi degli assistenti religiosi sopra individuati che dovessero intervenire nel corso della durata della presente convenzione, saranno comunicate per iscritto dall'Ordinario Diocesano all'Azienda;

DATO ATTO che:

- gli assistenti religiosi possono essere coadiuvati da altri soggetti, anche occasionalmente, senza oneri per l'Azienda, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I nominativi di questi ultimi sono comunicati all'Azienda da parte dell'assistente religioso del Presidio interessato.
- gli assistenti religiosi sopra individuati e i soggetti di cui al precedente capoverso hanno diritto ad usufruire dei pasti (prima colazione, pranzo e cena) forniti dall'Azienda, con oneri e agevolazioni corrispondenti a quelli riconosciuti ai dipendenti della medesima;

RITENUTO di approvare il testo della Convenzione con l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano per il Servizio di assistenza religiosa presso i presidi ospedalieri dell'ASST Nord Milano, a decorrere dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, allo scopo predisposto e allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, e di autorizzare la sottoscrizione;

PRECISATO che l'onere derivante dal presente provvedimento imputato ai rispettivi conti economici, trova regolare copertura economica e finanziaria nei bilanci di previsione per gli anni di competenza;

RITENUTO necessario incaricare la U.O.C. Risorse Umane e Organizzazione di predisporre i conseguenti atti necessari per regolarizzare contrattualmente la presenza degli assistenti religiosi indicati dalla Curia Arcivescovile di Milano;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O. proponente, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria inerente al presente provvedimento, come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

- di approvare il testo della convenzione – allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - con l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano per il Servizio di assistenza religiosa, con validità dal 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024, alle condizioni di seguito indicate:
 - *oggetto*: servizio di assistenza religiosa presso i presidi ospedalieri Edoardo Bassini di Cinisello Balsamo e “Città di Sesto San Giovanni”;
 - *assistenti religiosi*:
 - per il P.O “Città di Sesto S. Giovanni”: don Donato Maria Cariboni, con contratto di durata indeterminata, a tempo pieno, con inquadramento nella cat. D, previsto dal CCNL del comparto Sanità;
 - per il P.O. Edoardo Bassini di Cinisello Balsamo: don Luigi Lesmo, con contratto a titolo gratuito;
 - *durata convenzione*: la convenzione ha una durata triennale, dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, ed è rinnovabile a seguito di accordi scritti tra le Parti;
- di annotare che l'onere derivante dal presente provvedimento imputato ai rispettivi conti economici, trova regolare copertura economica e finanziaria nei bilanci di previsione per gli anni di competenza;
- di incaricare la U.O.C. Risorse Umane e Organizzazione di predisporre i conseguenti atti necessari per regolarizzare contrattualmente la presenza degli assistenti religiosi indicati dalla Curia Arcivescovile di Milano;
- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;
- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

n.	di R.G.
----	---------

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO E
L'ORDINARIO DIOCESANO DELLA DIOCESI DI MILANO PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA RELIGIOSA PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI "EDOARDO BASSINI" DI
CINISELLO BALSAMO E "CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI".

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano (appresso denominata "Azienda") - (P.IVA e C.F. 09320420962), con sede legale in viale Matteotti 83, Sesto San Giovanni (MI), in persona della dott.ssa Elisabetta Fabbrini, Direttore Generale e Legale Rappresentante, che con deliberazione n. 222 del 11.04.2019 delega alla sottoscrizione della presente convenzione il Direttore della U.O.C. Affari Generali, dott.ssa Silvia Liggeri

E

l' Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano , domiciliato per le Sue competenze in
Piazza Fontana n. 2 – Milano, nella persona di Sua Eccellenza Mons. Franco Maria
Giuseppe Agnesi,

PREMESSO CHE

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e ss.mm.ii, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, che all'art. 38 "Servizio di assistenza religiosa", prevede che presso le strutture di ricovero del SSN venga "assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino". A tal fine ogni struttura sanitaria provvede "per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli Ordinari Diocesani competenti per territorio";

- la legge regionale 16 settembre 1988, n. 48 "Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente del SSN e istituzione dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e

socio-assistenziali”, all’art. 15 “Libertà di culto”, dispone che “i ricoverati devono essere posti

in condizione di partecipare all'esercizio del loro culto e possono ricevere la visita del

ministro di culto o dei religiosi di loro scelta”;

- il Protocollo di Intesa per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica negli enti

sanitari ed assistenziali pubblici e privati accreditati (approvato con D.G.R. 11 febbraio 2005,

n. VII/20593), sottoscritto il 21 marzo 2005 tra Regione Lombardia e la Regione

Ecclesiastica Lombardia prevede:

< all'art. 4 che gli enti gestori (nello specifico, questa Azienda) e gli ordinari diocesani

stipulino apposite convenzioni per la disciplina del servizio di assistenza religiosa da

svolgere nelle singole strutture di ricovero;

< all'art. 6 che "per ogni ente gestore, sino a 300 posti letto dovrà operare almeno un

assistente religioso. Da 301 a 700 posti letto dovranno operare due assistenti religiosi.”;

< all'art. 7 che il servizio di assistenza religiosa può essere assicurato tramite assistenti

religiosi assunti dall'ente gestore, su designazione dell'Ordinario Diocesano, con contratto di

durata indeterminata con inquadramento contrattuale e trattamento economico secondo

quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria; la designazione degli

assistenti religiosi e la loro sostituzione compete all'Ordinario Diocesano; la facoltà di

recesso degli assistenti religiosi è esercitata per il tramite dell'Ordinario Diocesano. Il

servizio di assistenza religiosa può essere assicurato anche da assistenti religiosi, incaricati

in forza di strumenti contrattuali da definirsi nella convenzione di cui al precedente articolo 4.

nei seguenti casi: a) quando gli assistenti religiosi dipendenti intendano continuare lo

svolgimento del servizio, con l'assenso dell'ordinario diocesano, oltre l'età stabilita per il

pensionamento di vecchiaia: b) quando il servizio di assistenza religiosa debba essere

svolto presso strutture di ricovero aventi un numero di posti letto utilizzati sino a 300 e, in

altri casi particolari, su richiesta dell'ordinario diocesano. Nei casi di assistenti religiosi

	incaricati, il trattamento economico da corrispondere dovrà essere rapportato a quello	
	attribuito al personale, secondo quanto prevede la contrattazione collettiva nazionale e	
	quella aziendale, anche in relazione all'impegno garantito;	
	- tra l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano e l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale	
	Nord Milano (ASST Nord Milano) con deliberazione 28 dicembre 2018, n. 814, veniva	
	stipulata una convenzione per il servizio di assistenza religiosa presso i presidi ospedalieri di	
	detta Azienda (Presidio Ospedaliero "Edoardo Bassini" di Cinisello Balsamo e Presidio	
	Ospedaliero "Città di Sesto San Giovanni") per il periodo dal 01 gennaio 2019 al 31	
	dicembre 2021;	
	- con deliberazione 10 giugno 2020, n. 368, questa Azienda ha approvato il testo	
	dell'addendum alla Convenzione con l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano per il	
	Servizio di assistenza religiosa, al fine di integrare gli spazi che questa Azienda ha messo a	
	disposizione della Diocesi con anche la Cappella adiacente alla camera mortuaria del P.O.	
	Sesto San Giovanni;	
	CONSIDERATO:	
	- che si rende pertanto necessario il rinnovo della convenzione per il Servizio di assistenza	
	religiosa con l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano per ulteriori anni tre, con	
	decorrenza dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024;	
	- che per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, continua a	
	valere e a spiegare efficacia il Protocollo di Intesa sopra richiamato;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1	
	Le premesse costituiscono parte essenziale e integrante della presente convenzione.	
	Art. 2	
	L'ASST Nord Milano e l'Ordinario diocesano, sulla base degli indirizzi e dei principi contenuti	
	 pag. 3 di 8	
	Convenzione passiva ASST Nord Milano/Diocesi di Milano/Servizio Religioso	

in particolare nell'articolo 6 del Protocollo di Intesa, stabiliscono che il servizio di assistenza
religiosa sia garantito mediante un assistente religioso designato dall'Ordinario, per ciascuno
dei seguenti Presidi Ospedalieri:

- Presidio Ospedaliero “Città di Sesto San Giovanni”;
- Presidio Ospedaliero “Edoardo Bassini” di Cinisello Balsamo.

Qualora gli assistenti religiosi raggiungeranno i limiti d'età ed i requisiti per la pensione di vecchiaia, continueranno a svolgere il servizio di assistenza religiosa a titolo gratuito. Nel caso in cui l'Ordinario diocesano provvederà alla nomina di un nuovo assistente religioso in sostituzione del precedente, quest'ultimo verrà inquadrato dall'Azienda con le forme contrattuali consentite dalla legge.
--

Qualsiasi eventuale variazione nel numero degli assistenti religiosi sarà stabilita in accordo
tra le Parti, con scambio di note, tenendo conto del numero, della qualità e delle necessità
dei degenti o di altre particolari esigenze;

Le eventuali variazioni dei nominativi degli assistenti religiosi sopra individuati che
dovessero intervenire nel corso della durata della presente convenzione, saranno
comunicate per iscritto dall'Ordinario Diocesano all'Azienda.

Art. 3

Il servizio di assistenza religiosa oggetto della presente convenzione comporta:

- | | |
|---|--|
| - | l'assistenza spirituale e morale dei degenti, dei loro familiari, del personale e di tutti coloro che a qualsiasi titolo fanno parte della comunità ospedaliera; |
| - | l'amministrazione dei Sacramenti e dei sacramentali; |
| - | la celebrazione delle Sante Messe e delle altre funzioni di culto cattolico secondo le norme canoniche e liturgiche; |
| - | il contributo in materia di etica e di umanizzazione nella formazione del personale in attività di servizio; |

- l'accompagnamento spirituale e umano e la relazione d'aiuto.

Art. 4

Al fine di assicurare il servizio di assistenza religiosa, l'Ordinario Diocesano comunica la designazione dei seguenti assistenti religiosi:

- **Presidio Ospedaliero "Edoardo Bassini"**: il sacerdote Don Luigi Lesmo che avendo raggiunto i limiti d'età ed i requisiti per la pensione di vecchiaia, continuerà a svolgere il servizio di assistenza religiosa presso il P.O. Edoardo Bassini a titolo gratuito;
- **Presidio Ospedaliero "Città di Sesto San Giovanni"**: il sacerdote Don Donato Maria Cariboni, che ha già un contratto con questa ASST a tempo indeterminato, a tempo pieno, con inquadramento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità 7 aprile 1999 e da quella aziendale categoria "D" ai sensi dell'art. 38, della Legge n. 833/1978.

Gli assistenti religiosi possono essere coadiuvati da altri soggetti, anche occasionalmente, senza oneri per l'Azienda, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I nominativi di questi ultimi sono comunicati all'Azienda da parte dell'assistente religioso del Presidio interessato.

Gli assistenti religiosi e i soggetti di cui al precedente capoverso hanno diritto ad usufruire di pasti (prima colazione, pranzo e cena) forniti dall'Azienda, con oneri e agevolazioni corrispondenti a quelli riconosciuti ai dipendenti della medesima.

Art. 5

Gli assistenti religiosi sono tenuti all'osservanza dei doveri previsti dalle leggi e dai regolamenti per i dipendenti, in quanto compatibili, e dall'art. 8 del Protocollo di Intesa.

L'esonero dal servizio degli assistenti religiosi è disposto dall'Azienda, per gravi e documentati motivi, in accordo con l'Ordinario diocesano.

Art. 6

Gli assistenti religiosi sono tenuti a documentare la loro presenza in servizio, nel rispetto del debito orario, attraverso le modalità più idonee da concordarsi con l'amministrazione.

In forza della specialità che contraddistingue il rapporto di lavoro, gli assistenti religiosi non hanno diritto agli emolumenti riferibili al lavoro straordinario, ai servizi festivi e notturni e alla reperibilità.

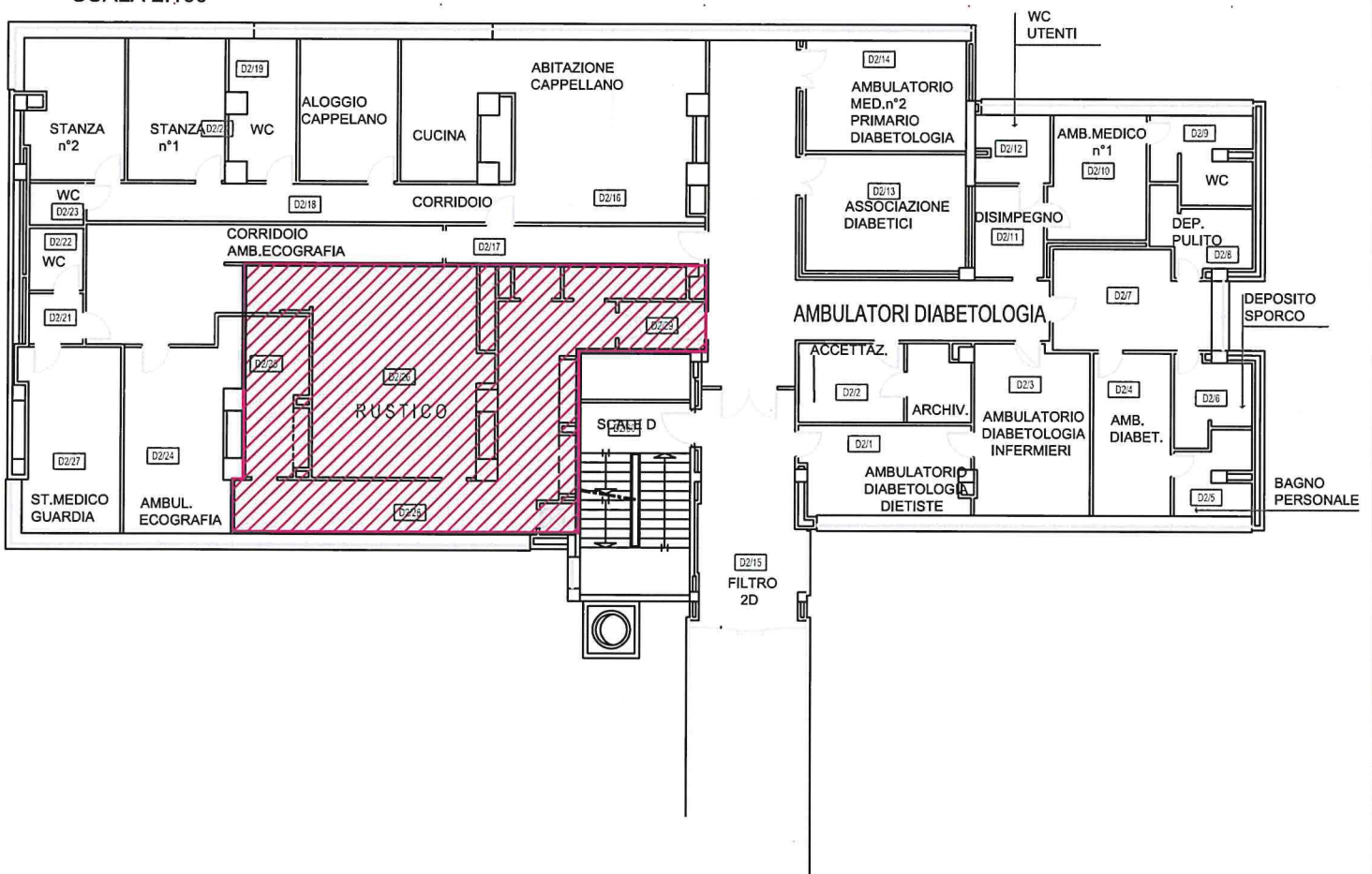
In forza delle prerogative contrattuali per esigenze di ferie e riposi settimanali, aspettative e/o permessi retribuiti, gli assistenti religiosi in servizio, previo accordo con l'Azienda, saranno sostituiti da altri, designati dall'Ordinario Diocesano, i quali usufruiranno dello stesso trattamento economico presunto per l'assistente religioso, in relazione ai giorni di effettivo servizio prestato. Il medesimo trattamento è applicabile anche nei casi di malattia, a decorrere dal quindicesimo giorno di assenza del titolare.

Art. 7

L'Azienda mette a disposizione quanto segue:

- **Presidio Ospedaliero "Edoardo Bassini"** di Cinisello Balsamo, via Gorki n. 50, gli spazi e le dotazioni di seguito indicati:
 - cappella, sacrestia, e ufficio ubicati al 7° piano, corpo "D" del Presidio Ospedaliero E. Bassini e gli alloggi ubicati al 2° piano corpo "D" del suddetto Presidio Ospedaliero (spazi evidenziati nelle due planimetrie allegate A1 e A2);
 - gli arredi, le attrezzature e gli accessori attualmente allocati in detti spazi (come da allegati A3).
- **Presidio Ospedaliero "Città di Sesto San Giovanni"** via Matteotti n. 83, gli spazi e le dotazioni, presso il Padiglione 6, di seguito indicati:
 - sacrestia al pian interrato; chiesa e pertinente ingresso al piano interrato e piano terreno; alloggio del sacerdote, al primo piano (spazi evidenziati nella planimetria allegata B1);

	○ cappella adiacente la camera mortuaria (pad. 7, piano terreno) (spazi evidenziati nella planimetria allegata B2);	
	○ gli arredi, attrezzature, accessori attualmente allocati in detti spazi (allegato B3).	
	L'Azienda garantirà agli assistenti religiosi (in orari concordati) l'utilizzo di spazi, disponibili presso le rispettive strutture ospedaliere, da utilizzarsi, in via non esclusiva, per riunioni, previ specifici accordi con la U.O.C. Provveditorato Economato.	
	In relazione a quanto previsto all'art. 10, IV comma, del Protocollo di intesa, sono a carico dell'Azienda le usuali spese di culto, nonché quelle di conservazione degli arredi, suppellettili e attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi in uso, le pulizie (escluse quelle dell'alloggio se esterne alla struttura ospedaliera), nonché le spese di illuminazione e riscaldamento di tutti i locali adibiti al servizio di assistenza religiosa. Gli assistenti religiosi sono consegnatari responsabili dei beni mobili ed immobili destinati all'assolvimento del servizio.	
	Gli assistenti religiosi designati dall'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano per il Servizio di assistenza religiosa, per ciascuno dei due presidi ospedalieri dell'ASST Nord Milano, adempiono agli obblighi ed attuano le misure, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previste dal Testo Unico per la Sicurezza dei Lavoratori, D.Lgs. 81/2008, integrato con il decreto correttivo n. 106/2009;	
	Art. 8	
	Le offerte raccolte durante le celebrazioni sono destinate alla cappellania.	
	Art. 9	
	Le Parti danno atto che la durata della presente convenzione è pari ad anni tre, con decorrenza dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, ed è rinnovabile a seguito di accordi scritti tra le Parti.	
	Sesto San Giovanni, _____	
	pag. 7 di 8 Convenzione passiva ASST Nord Milano/Diocesi di Milano/Servizio Religioso	



Sistema Socio Sanitario



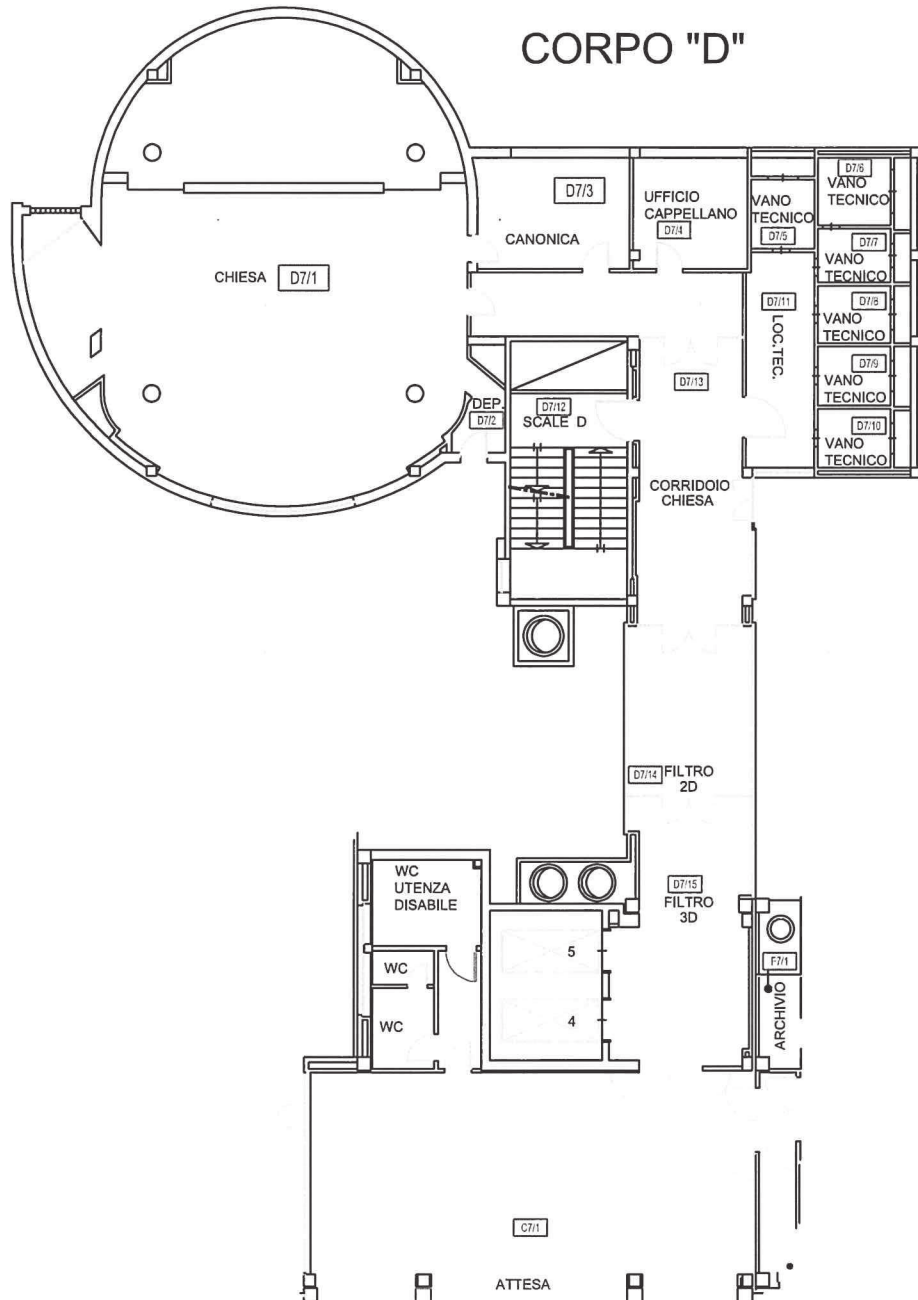
Regione
Lombardia

ASST Nord Milano

S.C.TECNICO

P.O. " EDOARDO BASSINI"
VIA MASSIMO GORKI,50
CINISELLO BALSAMO
STRALCIO 7°P
CHIESA

SCALA 1:200



P.O. Edoardo Bassini- Elenco Arredi Servizio Religioso

CHIESA

QUANTITA'	DESCRIZIONE
1	ALTARE
1	TABERNACOLO
2	LEGGIO
1	CROCIFISSO IN BRONZO SU ALTARE
4	QUADRI
1	ORGANO
1	PIANOLA
1	MOBILETTO PER LIBRETTI
12	PANCHE PER FEDELI
60	SEDIE IN PLASTICA CON GAMBE IN METALLO

SEGRETERIA SACERDOTE

QUANTITA'	DESCRIZIONE
1	SCRIVANIA
1	MOBILE ALVEARE IN LEGNO
1	SCAFFALE IN METALLO
3	SEDIE
2	MOBILETTO A GIORNO
1	INGINOCCHIATOIO

CORRIDOIO

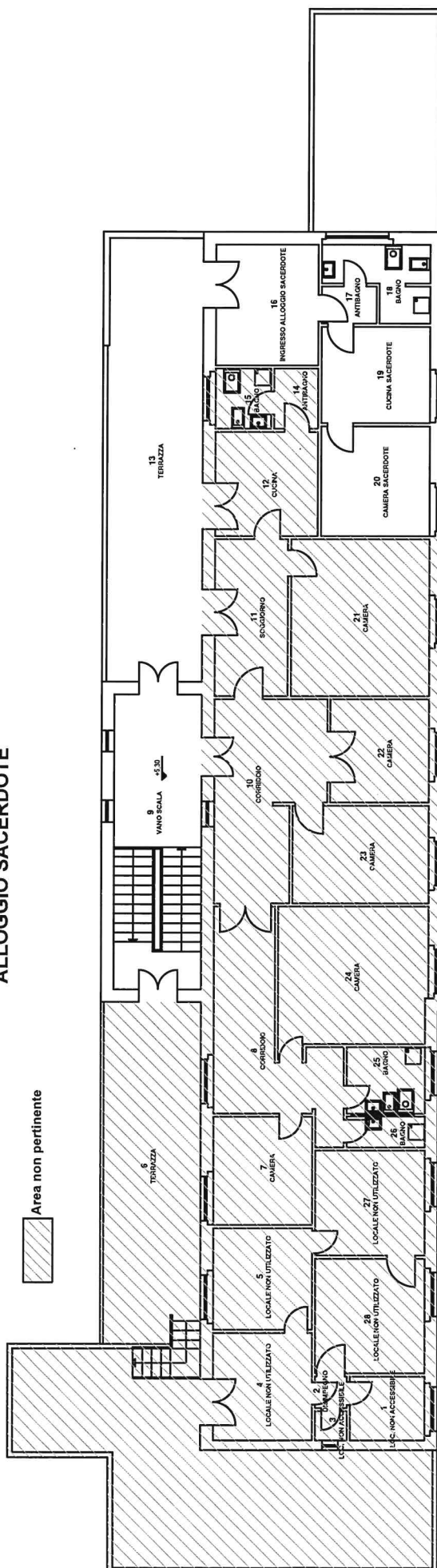
QUANTITA'	DESCRIZIONE
4	QUADRI
1	TAVOLO
3	SEDIE IN LEGNO
8	STATUE
1	ALTARE IN MARMO
1	LEGGIO IN MARMO
2	BACHECHE IN LEGNO (UNA POSIZIONATA INGRESSO OSPEDALE

SACRESTIA

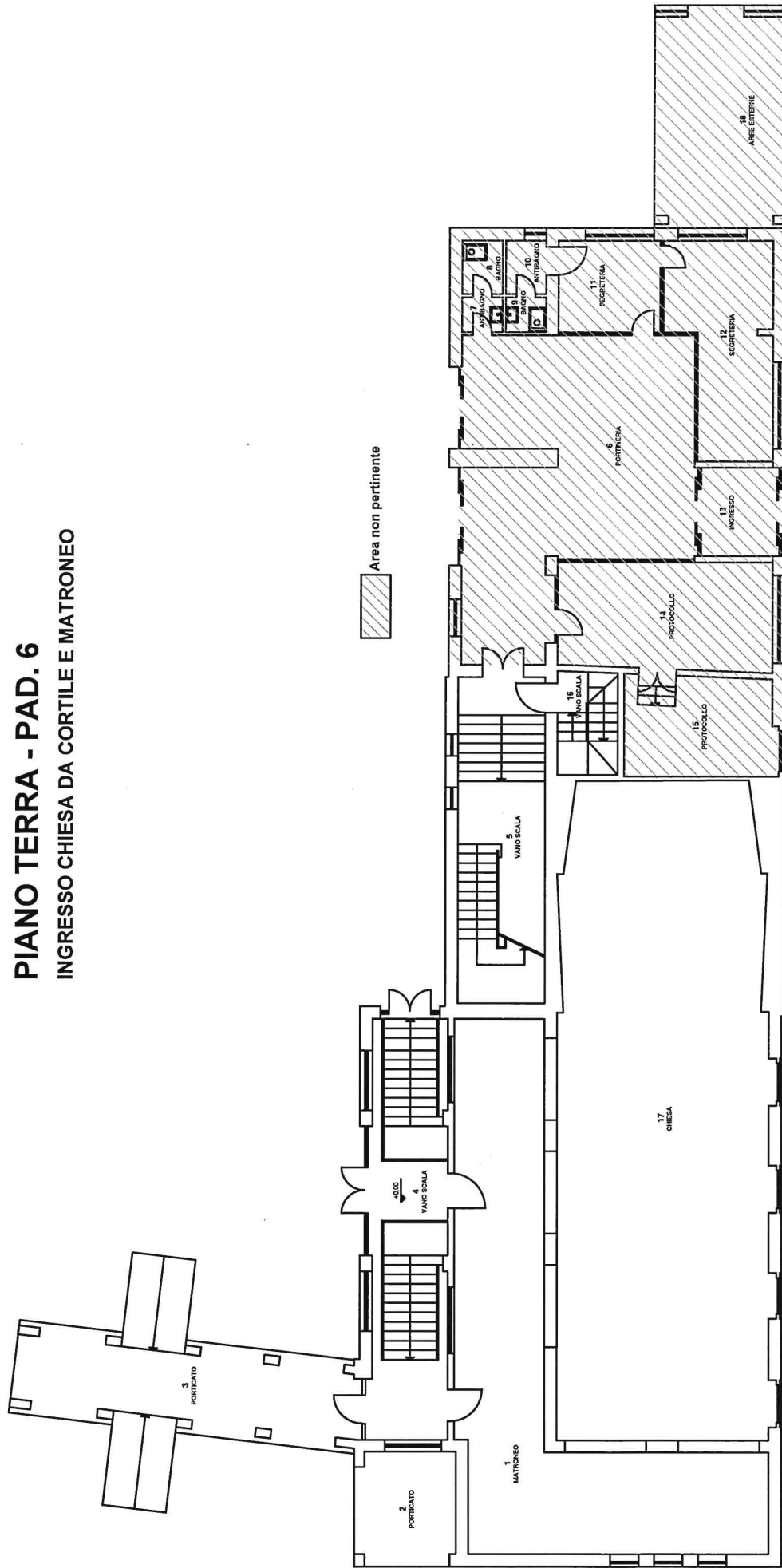
QUANTITA'	DESCRIZIONE
1	MOBILE A PARETE CON ANTE IN LEGNO
1	CASSETTIERA QUATTRO CASSETTI
2	MOBILI CON MICROFONO E STEREO

PIANO PRIMO - PAD. 6 ALLOGGIO SACERDOTE

Area non pertinente

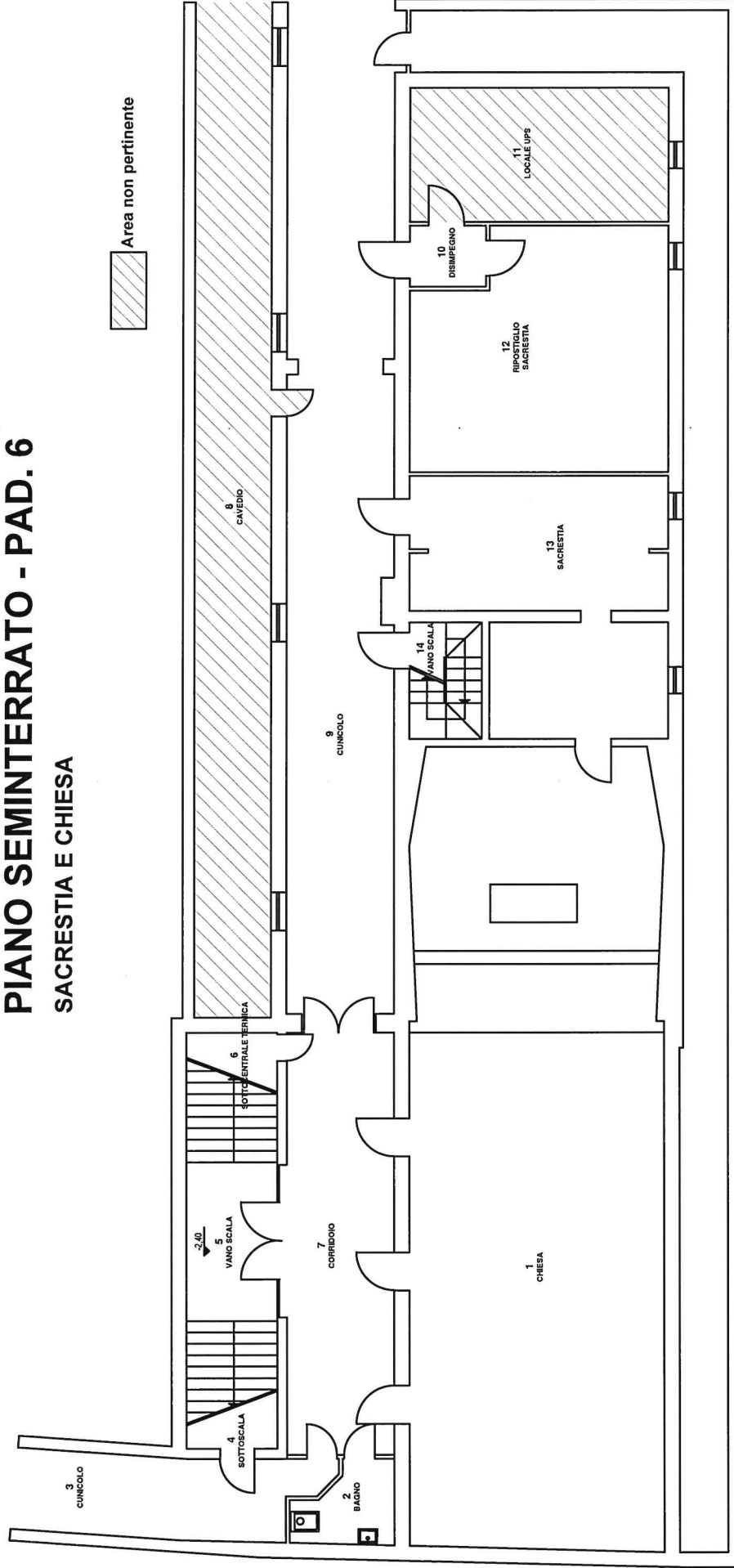


PIANO TERRA - PAD. 6
INGRESSO CHIESA DA CORTILE E MATRONEO

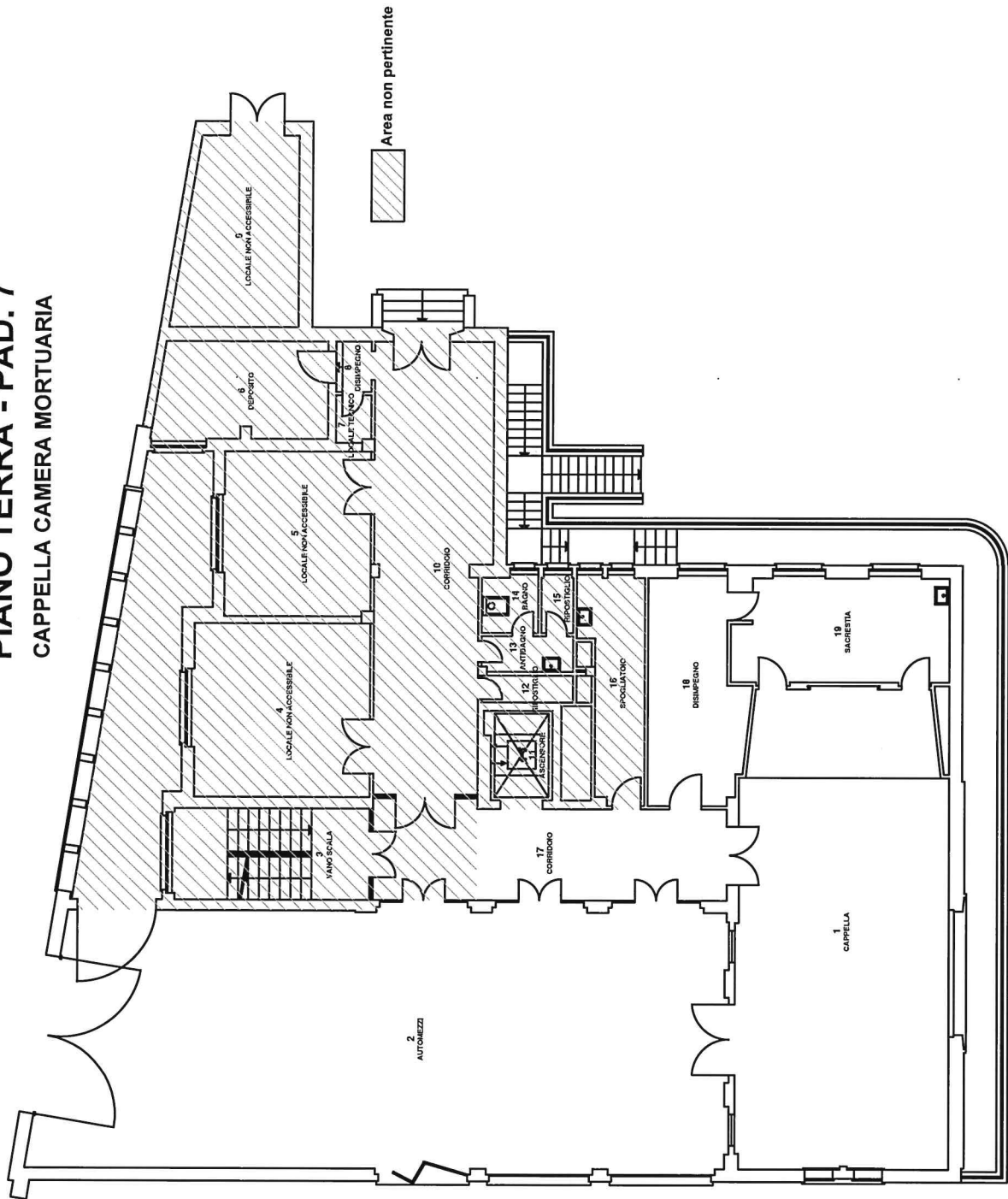


PIANO SEMINTERRATO - PAD. 6

SACRESTIA E CHIESA



PIANO TERRA - PAD. 7
CAPPELLA CAMERA MORTUARIA



Cespite	Descrizione	Data Iniz.utilizzo	CDC	SI	NO
SGM4045858	S 16310 SSG SEDIA IN LAMINATO	01/01/1993	M005		
SGM4045859	S 16311 SSG MOBILE IN LEGNO	01/01/1993	M005		
SGM4045860	S 16312 SSG PENSILE IN LEGNO	01/01/1993	M005		
SGM4045867	S 16319 SSG SEDIA IN PLASTICA	01/01/1993	M005		
SGM4045878	S 16331 SSG MOBILE IN LEGNO C	01/01/1993	M005		
SGM4045879	S 16332 SSG MOBILE IN METALLO	01/01/1993	M005		
SGM4045880	S 16333 SSG POLTRONCINA CON B	01/01/1993	M005		
SGM4045881	S 16334 SSG POLTRONCINA CON B	01/01/1993	M005		
SGM4045888	S 16341 SSG ARMADIO CON 8 ANT	01/01/1993	M005		
SGM4045890	S 16343 SSG CASSETTIERA IN ME	01/01/1993	M005		
SGM4045891	S 16344 SSG LAMPADA A BRACCIO	01/01/1993	M005		
SGM4045894	S 16347 SSG SEDIA IN METALLO	01/01/1993	M005		
SGM4045896	S 16349 SSG SEDIA IN LAMINATO	01/01/1993	M005		
SGM4045898	S 16351 SSG ATTACCAPANNI IN L	01/01/1993	M005		
SGM4045899	S 16352 SSG ARMADIO A MURO IN	01/01/1993	M005		
SGM4045900	S 16353 SSG PORTAOMBRELLI RET	01/01/1993	M005		
SGM4045905	S 16358 SSG SCRIVANIA IN LEGN	01/01/1993	M005		
SGM4045908	S 16361 SSG SEDIA IN METALLO	01/01/1993	M005		
SGM4045913	S 16366 SSG POLTRONA SCORREVO	01/01/1993	M005		
SGM4045914	S 16367 SSG ARMADIO A MURO IN	01/01/1993	M005		
SGM4045915	S 16368 SSG MOBILE IN METALLO	01/01/1993	M005		
SGM4045916	S 16369 SSG SGABELLO IN METAL	01/01/1993	M005		
SGM4045926	S 16374 SSG ARMADIO IN METALL	01/01/1993	M005		
SGM4045927	S 16375 SSG SEDIA IN PLASTICA	01/01/1993	M005		
SGM4045928	S 16376 SSG ATTACCAPANNI IN M	01/01/1993	M005		
SGM4045929	S 16377 SSG DIVANO IN LEGNO	01/01/1993	M005		
SGM4045932	S 16380 SSG ARMADIO IN METALL	01/01/1993	M005		
SGM4045935	S 16383 SSG SCRIVANIA IN LEGN	01/01/1993	M005		
SGM4045937	S 16385 SSG LAMPADA A BRACCIO	01/01/1993	M005		
SGM4045938	S 16386 SSG SEDIA IN PLASTICA	01/01/1993	M005		
SGM4045939	S 16387 SSG SEDIA IN PLASTICA	01/01/1993	M005		
SGM4045940	S 16388 SSG POLTRONCINA IN SI	01/01/1993	M005		
SGM4045941	S 16389 SSG ARMADIO A MURO IN	01/01/1993	M005		
SGM4046011	S 16137 SSG SEDIA IN PLASTICA	01/01/1993	M005		
SGM4046012	S 16138 SSG SEDIA IN PLASTICA	01/01/1993	M005		
SGM4046013	S 16140 SSG SEDIA IN PLASTICA	01/01/1993	M005		
SGM4046014	S 16241 SSG SEDIA IN PLASTICA	01/01/1993	M005		
SGM4046015	S 16242 SSG SEDIA IN PLASTICA	01/01/1993	M005		
SGM4046016	S 16243 SSG SEDIA IN PLASTICA	01/01/1993	M005		
SGM4046018	S 16245 SSG SEDIA IN LAMINATO	01/01/1993	M005		
SGM4046019	S 16247 SSG SEDIA IN LAMINATO	01/01/1993	M005		
SGM4046023	S 16251 SSG PENSILE IN LEGNO	01/01/1993	M005		
SGM4046024	S 16252 SSG PENSILE IN LEGNO	01/01/1993	M005		
SGM4046026	S 16254 SSG SGABELLO SENZA RU	01/01/1993	M005		
SGM4046027	S 16256 SSG SGABELLO SENZA RU	01/01/1993	M005		

SGM4046028	S 16257 SSG SGABELLO SENZA RU	01/01/1993	M005		
SGM4046029	S 16258 SSG SEDIA IN PLASTICA	01/01/1993	M005		
SGM4046030	S 16259 SSG SEDIA IN PLASTICA	01/01/1993	M005		
SGM4046031	S 16260 SSG SEDIA IN PLASTICA	01/01/1993	M005		
SGM4046033	S 16262 SSG SCRITTOIO IN META	01/01/1993	M005		
SGM4046041	S 16271 SSG SGABELLO IN METAL	01/01/1993	M005		
SGM4046042	S 16272 SSG SEDIA IN METALLO	01/01/1993	M005		
SGM4046045	S 16295 SSG ARMADIO A MURO IN	01/01/1993	M005		
SGM4046048	S 16298 SSG SEDIA IN PLASTICA	01/01/1993	M005		
SGM4046053	S 16303 SSG SEDIA IN PLASTICA	01/01/1993	M005		
SGM4046054	S 16304 SSG SEDIA IN PLASTICA	01/01/1993	M005		
SGM4045892	S 16345 SSG COMODINO DEGENTE	01/01/1993	M005		
SGM4045910	S 16363 SSG COMODINO DEGENTE	01/01/1993	M005		
SGM4045943	S 16391 SSG COMODINO DEGENTE	01/01/1993	M005		
SGM4045944	S 1692 SSG COMODINO DEGENTE I	01/01/1993	M005		
SGM4045945	S 16393 SSG COMODINO DEGENTE	01/01/1993	M005		
SGM4046032	S 16261 SSG PIANTANA IN METAL	01/01/1993	M005		
SGM4046037	S 16266 SSG PIANTANA IN METAL	01/01/1993	M005		
SGM4046034	S 16263 SSG TRIPODE	01/01/1993	M005		
SGM4032362	FORNELLO ELETTRICO	01/01/1996	M005		
SGM4045857	S 16309 SSG TAVOLO IN METALLO	01/01/1993	M005		
SGM4045861	S 16313 SSG FRIGORIFERO REX E	01/01/1993	M005		
SGM4045863	S 16315 SSG SPECCHIO DIM. 50X	01/01/1993	M005		
SGM4045864	S 16316 SSG TV REX 21	01/01/1993	M005		
SGM4045865	S 16317 SSG TAVOLO IN LEGNO	01/01/1993	M005		
SGM4045882	S 16335 SSG TAVOLO IN LEGNO	01/01/1993	M005		
SGM4045897	S 16350 SSG TAVOLO PORTATELEF	01/01/1993	M005		
SGM4045906	S 16359 SSG TAVOLO PORTATELEF	01/01/1993	M005		
SGM4045912	S 16365 SSG TAVOLO PORTATELEF	01/01/1993	M005		
SGM4045917	S 16370 SSG SCALA IN METALLO	01/01/1993	M005		
SGM4045918	S 16371 SSG SPECCHIO DIM. 50X	01/01/1993	M005		
SGM4045919	S 16372 SSG ESTINTORE IN POLV	01/01/1993	M005		
SGM4045925	S 16373 SSG TAVOLO DATTOLO CO	01/01/1993	M005		
SGM4045931	S 16379 SSG SPECCHIO DIM. 50X	01/01/1993	M005		
SGM4045933	S 16381 SSG TAVOLO IN LEGNO E	01/01/1993	M005		
SGM4045934	S 16382 SSG FRIGORIFERO TURRI	01/01/1993	M005		
SGM4045936	S 16384 SSG TAVOLO IN LEGNO E	01/01/1993	M005		
SGM4045996	S 16121 SSG TAVOLO IN METALLO	01/01/1993	M005		
SGM4045997	S 16122 SSG ESTINTORE IN POLV	01/01/1993	M005		
SGM4045998	S 16124 SSG PANCA CON INGINOC	01/01/1993	M005		
SGM4045999	S 16125 SSG PANCA CON INGINOC	01/01/1993	M005		
SGM4046000	S 16126 SSG PANCA CON INGINOC	01/01/1993	M005		
SGM4046001	S 16127 SSG PANCA CON INGINOC	01/01/1993	M005		
SGM4046002	S 16128 SSG PANCA CON INGINOC	01/01/1993	M005		
SGM4046003	S 16129 SSG PANCA CON INGINOC	01/01/1993	M005		
SGM4046004	S 16130 SSG PANCA CON INGINOC	01/01/1993	M005		
SGM4046005	S 16131 SSG PANCA CON INGINOC	01/01/1993	M005		
SGM4046006	S 16132 SSG PANCA CON INGINOC	01/01/1993	M005		
SGM4046007	S 16133 SSG PANCA CON INGINOC	01/01/1993	M005		
SGM4046008	S 16134 SSG PANCA CON INGINOC	01/01/1993	M005		

SGM4046009	S 16135 SSG PANCA CON INGINOC	01/01/1993	M005		
SGM4046010	S 16136 SSG PANCA CON INGINOC	01/01/1993	M005		
SGM4046017	S 16244 SSG PANCA CON INGINOC	01/01/1993	M005		
SGM4046020	S 16248 SSG TAVOLO IN METALLO	01/01/1993	M005		
SGM4046022	S 16250 SSG TAVOLO IN METALLO	01/01/1993	M005		
SGM4046035	S 16264 SSG MICROFONO	01/01/1993	M005		
SGM4046040	S 16270 SSG IMPIANTO SONORO P	01/01/1993	M005		
SGM4046057	S 16307 SSG ESTINTORE IN POLV	01/01/1993	M005		
SGM4046058	S 16308 SSG LAVAPAVIMENTI MOD	01/01/1993	M005		
SGMS041529	CONDIZIONATORE	01/01/2007	M005		
SGMS041530	CONDIZIONATORE	01/01/2007	M005		
SGM9010699	ADEGUAMENTO IMPIANTI :	01/01/2008	M005		
SGM9010485	INSTALLAZIONE PUNTO RETE DOPP	01/01/2005	M005		
SGM9010693	INTERVENTI VARI EFFETTUATI IN	01/01/2008	M005		
SGM9010623	FORNITURA IN OPERA DI FAN	01/01/2006	M005		
SGM9010624	FORNITURA E POSA FAN	01/01/2006	M005		
SGI9010201	OPERE EDILI PER RIFACIMENTO B	01/01/2003	M005		
SGI9010399	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	01/01/2006	M005		
SGM4046038	S 16268 SSG QUADRO 130-100 CR	01/01/1993	M005		
SGM4046039	S 16269 SSG QUADRO 180-80 CRI	01/01/1993	M005		